



COMUNICATO N. 162/DIV – 20 FEBBRAIO 2024

162/500

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 17 e 18 FEBBRAIO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 17 e 18 Febbraio 2024

8^ Giornata ritorno

GIRONE A

ARZIGNANO V.
LUMEZZANE
MANTOVA
PRO VERCELLI
TRENTO
VIRTUS VERONA

NOVARA
TRIESTINA
PRO PATRIA
GIANA ERMINIO
PERGOLETTESE
ALBINOLEFFE

0-0
3-0
3-1
0-3
1-3
1-1

GIRONE B

ANCONA
AREZZO
FERMANA
JUVENTUS NEXT GEN
PINETO
RIMINI
TORRES
VIS PESARO

CARRARESE
RECANATESE
SPAL
LUCCHESI
OLBIA
PONTEDERA
PERUGIA
PESCARA

2-2
2-0
1-1
1-1
1-0
3-1
1-0
4-0

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA
CATANIA
CROTONE
GIUGLIANO
MONOPOLI
PICERNO

MONTEROSI TUSCIA
JUVE STABIA
TARANTO
ACR MESSINA
LATINA
BENEVENTO

1-2
2-0
2-2
1-0
0-1
1-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 19 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 17 e 18 FEBBRAIO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesse che in occasione delle gare disputate nel corso dell'ottava giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALBINOLEFFE, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, PESCARA, RIMINI e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 2.000,00

CROTONE

A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (85%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato al 9°, 14° e 18° minuto del primo tempo e al 6° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti nella prima circostanza per due minuti;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 30° minuto del secondo tempo, una bottiglietta piena d'acqua all'indirizzo dei componenti della panchina avversaria, senza colpire alcuno, e nell'aver attinto con sputi alcuni componenti della panchina avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta posta in essere sub B) rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

TARANTO

A) per avere la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:

1. al 21° minuto del primo tempo, e al termine della gara mentre le squadre rientrano negli spogliatoi, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; ripetuti nella prima circostanza per due minuti e nella seconda circostanza ripetutamente;

2. al 21° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti per due volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per

l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, al 24°, 29°, 31° e 34° minuto del secondo tempo, quattro bottigliette piene d'acqua, sul terreno di gioco, senza conseguenze;

2. nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e nell'aver divelto due porte e due maniglie ivi installate;

C) per avere un suo sostenitore, urlato una frase durante il minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto presso il cantiere di Via Mariti, Firenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità dei cori sub A) n. 1, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00

CATANIA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, al 18° minuto del primo tempo, intonato cori blasfemi, offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, mentre le squadre erano al centro del terreno di gioco per lo scambio dei reciproci saluti, un petardo di notevole intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

ANCONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 94° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semipiena e una bottiglietta di Caffè Borghetti, nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 45° minuto del primo tempo, un

fumogeno nel recinto di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, al 1° minuto del primo tempo, un petardo nel proprio Settore senza creare danni.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

RECANATESE per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti e 30 secondi, a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

SPAL per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMENDA € 500

GHINASSI FILIPPO

(MONTEROSI TUSCIA)

per avere, al termine del primo tempo, fatto accesso indebitamente negli spogliatoi nonostante non fosse inserito nella distinta gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (1 INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA

TISCI IVAN

(AUDACE CERIGNOLA)

A) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione;

B) per avere, durante l'intervallo di gara, fatto accesso negli spogliatoi, nonostante il provvedimento di espulsione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

TORTORA CARMINE (GIUGLIANO)

per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto ritardava la ripresa del gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (III INFR)

LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE)

per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto dopo aver ricevuto il provvedimento di ammonizione, gesticolava e pronunciava frasi offensive ed irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA)

per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SANTORO SALVATORE (PRO VERCELLI)

per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TESTAGROSSA GABRIEL (ANCONA)

per avere, al 73° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto ed ingiurioso in quanto, mentre era seduto in panchina, lanciava un cubetto di ghiaccio verso l'Assistente Arbitrale n. 1; l'oggetto sfiorava il summenzionato assistente e cadeva sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e l'identificazione effettuata per il tramite del dirigente accompagnatore della società di appartenenza del calciatore (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

PAOLUCCI LORENZO	(ANCONA)
IDDA RICCARDO	(TORRES)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GATTI RICCARDO	(ALBINOLEFFE)
CLEMENTE GIANLUCA	(ANCONA)
BORDO LORENZO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
COPPOLARO MAURO	(CARRARESE)
CAFERRI LORENZO	(GIANA ERMINIO)
BELlich MARCO	(JUVE STABIA)
RICCARDI ALESSIO	(LATINA)
TIRITIELLO ANDREA	(LUCCHESI)
DALMAZZI ALESSANDRO	(LUMEZZANE)
FORTE FRANCESCO	(MONTEROSI TUSCIA)
PARLATI SAMUELE	(MONTEROSI TUSCIA)
CALCAGNI RICCARDO	(NOVARA)
BELLODI GABRIELE	(OLBIA)
KOUAN OULAI CHRISTIAN	(PERUGIA)
PEDA PATRYK	(SPAL)
KANOUTE MAMADOU YAYE	(TARANTO)
DIAKITE ADAMA	(TORRES)
ZECCA GIACOMO	(TORRES)
FERRI LUCA	(TRENTO)
GIANNOTTI PASQUALE	(TRENTO)
TONUCCI DENIS	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

PASTINA CHRISTIAN DIEGO	(BENEVENTO)
CICCONI MANUEL	(CARRARESE)
ROSSETTI MATTEO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

D'ANGELO SONNY	(CROTONE)
D'URSI EUGENIO	(CROTONE)
PETRUNGARO LUCA	(FERMANA)
LAMESTA ALESSANDRO	(GIANA ERMINIO)
MENSAH DAVIS	(MANTOVA)
HAMLILI ZACCARIA	(MONOPOLI)
ARINI MARIANO	(PERGOLETTESE)
ADAMONIS MARIUS	(PERUGIA)
GERMINARIO GIANLUCA	(PINETO)
BERTONI LUCA	(PRO PATRIA)
MUSTACCHIO MATTIA	(PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (XI INFR)

ILLANES MINUCCI JULIAN

(CARRARESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CELLA STEFANO

(ANCONA)

TASCONE MATTIA

(AUDACE CERIGNOLA)

MISURACA GIANVITO

(FERMANA)

TUMBARELLO GIORGIO

(LUCCHESE)

RIGGIO CRISTIAN

(TARANTO)

MAZZOLO FRANCESCO

(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BUGLIO DAVIDE

(JUVE STABIA)

ARBOLEDA CHRISTIAN

(OLBIA)

IANNONI EDOARDO

(PERUGIA)

TERASCHI MARCO

(PINETO)

IOTTI ILARIO

(PRO VERCELLI)

LONGOBARDI GIANLUCA

(RECANATESE)

CALVANO SIMONE

(TARANTO)

FERRARA ANTONIO

(TARANTO)

VALLOCCHIA ANDREA

(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SORRENTINO LORENZO

(FERMANA)

SPINI CRISTIAN

(LUMEZZANE)

BRIGNANI FABRIZIO

(MANTOVA)

LORENZINI FILIPPO

(NOVARA)

SYLLA CHEIKH YOUSSEF

(PERUGIA)

GUIDI MATTEO

(PONTEDERA)

ZAGNONI DAVIDE

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BARZOTTI MATTEO

(GIANA ERMINIO)

PIOVANELLO ENRICO

(JUVE STABIA)

STIVANELLO RICCARDO

(JUVENTUS NEXT GEN)

FESTA MARCO

(MANTOVA)

MORDINI DAVIDE

(OLBIA)

MAZZARANI ANDREA

(PERGOLETTESE)

TORRASI EMANUELE

(PERUGIA)

DE MARCO ANTONINO

(PESCARA)

BIASIO ERIC

(PICERNO)

PETITO FRANCESCO PIO

(PICERNO)

FERRANTE EDOARDO

(RECANATESE)

BRUSCAGIN MATTEO

(SPAL)

BUHEL MARCEL
CIOFANI MATTEO

(SPAL)
(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

AGOSTINELLI MATTIA
POLVANI LORENZO
BOFFELLI ANDREA
GEMIGNANI ANDREA
NARDI FILIPPO
WELBECK MASEKO NANA ADDO
MASELLI SERGIO
OYEWALE SULAIMAN
PEROTTI CLEMENTE
CAPELLI ANDREA
GAVIOLI LORENZO
GORI MIRKO
PELLEGRINO ALESSANDRO
MORETTI ANDREA
LESCANO FACUNDO

(ALBINOLEFFE)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(BENEVENTO)
(CATANIA)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LUMEZZANE)
(MONTEROSI TUSCIA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PINETO)
(PRO PATRIA)
(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DUMBRAVANU DANIEL
BLEVE MARCO
DI CARMINE SAMUEL
GOMEZ GUIDO
GUADAGNO JOHAN ELIA
ASTROLOGO ANDREA
RODIO FRANCESCO

(ACR MESSINA)
(CARRARESE)
(CATANIA)
(CROTONE)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(PRO VERCELLI)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze 20 Febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani